Ecclesialità della vita consacrata e sua collocazione tra gli stati di vita del Popolo di Dio

di Francesco Romano • La traduzione in norme della dottrina conciliare sugli stati di vita nella Chiesa, sulla loro identità, vocazione e missione, è stato un problema che fin da subito si è rivelato non facile alla Commissione di Revisione del Codice Pio-Benedettino, che come è noto è stato il primo Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1917.

Un riflesso di questa difficoltà è presente nel can. 207 del vigente CIC del 1983 dove la bipartizione del Popolo di Dio in "duo genera christianorum" relega la vita consacrata presa nel suo insieme in una condizione di ambiguità, non meglio identificata nella sua condizione di *status*, mentre la Costituzione Dogmatica sulla Chiesa *Lumen Gentium* stabilisce la tripartizione degli stati all'interno del Popolo di Dio dove con il nome di laici si intende "l'insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso. […]. Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici […] mentre i religiosi con il loro stato testimoniano in modo splendido ed esimio che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini" (LG, 31).

Ne consegue che lo stato di vita dei religiosi è dunque costituito dalla professione dei consigli evangelici e appartiene "inconcusse", indiscutibilmente, alla costituzione

divina della Chiesa, alla sua vita e santità, pur non concernendo la sua struttura gerarchica (cf LG, 44).

Possiamo anche affermare che l'ecclesialità della vita consacrata è data dal suo significato sponsale che "in quanto consacrazione di tutta la persona, manifesta il mirabile connubio istituito da Dio, segno della vita futura" (can. 607 §1).

Lumen Gentium 44 è la fonte del can. 207 §2 che riprende integralmente: "il loro stato, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene [*omissis* "inconcusse"] tuttavia alla sua vita e alla sua santità". La stessa omissione la ritroviamo al can. 574 §1: "Lo stato di coloro che professano i consigli evangelici in tali istituti appartiene [*omissis* "inconcusse"] alla vita e alla santità della Chiesa". L'avverbio "inconcusse" viene omesso volontariamente. La definizione data da *Lumen Gentium*, infatti, non si riferisce alla vita consacrata in genere, ma alla forma di vita consacrata nella quale rientra lo stato religioso i cui elementi essenziali sono dati dai voti pubblici, la vita fraterna in comune e la separazione dal mondo.

Si può effettivamente comprendere il motivo dell'omissione dell'avverbio "inconcusse" perché il termine "consacrazione", rispetto alla consacrazione religiosa, in senso generico include anche altre forme in cui la cooptazione è fatta attraverso voti privati o altri vincoli sacri, quali la promessa e il giuramento che non prevedono la radicalità dell'assunzione dei consigli evangelici come nel caso dei voti pubblici. Quindi a questo stato di consacrazione non addice l'espressione "inconcusse", quanto alla "appartenenza alla vita e alla santità della Chiesa".

S. Tommaso definisce la differenza tra voto e giuramento: "con il voto si contrae un obbligo verso Dio, [*promissio Deo facta*], mentre nel giuramento si contrae un obbligo verso un

uomo. Ora si è più obbligati verso Dio che verso un uomo, quindi l'obbligatorietà del voto è superiore a quella del giuramento. […]. Entrambi gli obblighi del voto e del giuramento sono causati da qualcosa di divino, però in maniera diversa. Infatti, l'obbligazione del voto è causata dalla fedeltà a Dio con l'adempimento delle promesse a lui fatte, mentre l'obbligazione del giuramento è prodotta dal rispetto a lui dovuto, per cui siamo tenuti a rendere vere le promesse fatte invocando il suo nome. Ora, ogni infedeltà implica una mancanza di rispetto, ma non viceversa, infatti l'infedeltà di un suddito è la più grave mancanza di rispetto verso il signore. Quindi il voto per sua natura è più obbligatorio del giuramento" (S. Th., II-II q. 89, a. 8).

In epoca medievale, Rabano Mauro nel cap. II, intitolato *De tribus ordinibus Ecclesiae*, della sua opera *Rabani Mauri Moguntinensis archiepiscopi, de clericorum* ecc. testimonia la diffusa convinzione che la Chiesa è suddivisa in tre ordini, ovvero i laici, i monaci e i chierici: "Sunt tamen tres ordines in Ecclesia. Conversantium, id est laicorum, monachorum et clericorum".

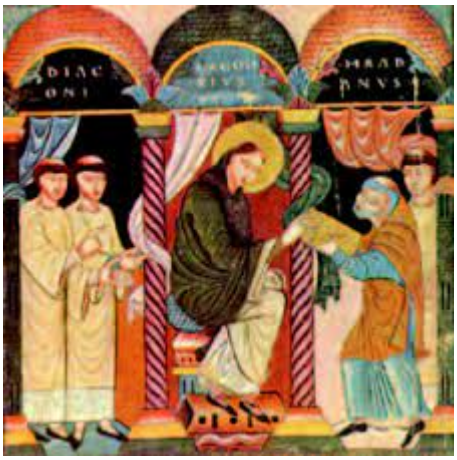

Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, promulgato il 18 ottobre 1990, dato per la Chiesa orientale cattolica descrive il Popolo di Dio distinto in tre stati di vita: chierici (cf can. 323 §§1-2), laici (cf can. 399), religiosi (cf can. 410).

Per esemplificare, riguardo all'ecclesialità dello stato di vita consacrata, Pio XII con la Costituzione *Apostolica Provida Mater Ecclesia* il 2 febbraio 1947 approva gli Istituti

secolari quale nuova forma di vita consacrata distinta dagli ordini religiosi e dalle congregazioni nella pratica dei consigli evangelici con voti privati (o semi pubblici), senza obbligo di vita comune i cui membri non cambiano la loro condizione canonica laicale o clericale (cf. can. 711), non cambiano il loro stato, rimanendo laici o chierici, magari laici o chierici "qualificati", pur facendo parte dello stesso stato di vita consacrata. Per Velasio De Paolis gli Istituti secolari si trovano in una "situazione di frontiera tra il laicato e la consacrazione". Si potrebbe dire che "rimangono laici come realizzazione piena della consacrazione battesimale". Nel caso del matrimonio il voto di castità emesso in un Istituto secolare produce effetti solo *ad liceitatem*, ma non costituisce un impedimento dirimente come per il voto pubblico e perpetuo di castità emesso negli Istituti religiosi.

Esistono altre forme di consacrazione, oltre a quella degli Istituti secolari (cf cann. 710-730), come la vita eremitica (cf can. 603 §§1-2), e l'ordine delle vergini "assimilato a queste diverse forme di vita consacrata" (can. 604 §§1-2) dei quali non si può parlare in modo *inconcusse* di appartenenza alla vita e santità della Chiesa, come invece si era espressa *Lumen Gentium* per gli Istituti religiosi Per cui la parola *inconcusse* doveva essere omessa dal can. 207 §1 parlando della vita consacrata in genere.

Il Codice di Diritto Canonico traduce in termini canonici l'ecclesialità della vita consacrata che è data dal mistero che caratterizza la sua stessa natura, ovvero il posto che essa occupa nella Chiesa. Scrive il Cardinale Vincenzo Fagiolo, eminente giurista e teologo: "C'è un congiungimento tra identità teologica e identità giuridica, tra consacrazione e missione, tra chiamata e risposta. Il fondamento della professione, la vita consacrata, i consigli evangelici è sostanziale e rilevante sia sotto l'aspetto teologico sia sotto l'aspetto giuridico, in definitiva perché è riflesso del

mirabile connubio istituito da Dio". L'ordinamento canonico traduce l'identità teologica in identità giuridica delineando il profilo dello *status personarum*.

Come abbiamo osservato il can. 207 §1 non presenta esplicitamente la vita religiosa come uno stato di vita autonomo, ma rimane ancorato allo schema dei "duo genera christianorum" dei chierici e laici, a differenza dell'esplicito riconoscimento dello stato religioso fatto da *Lumen Gentium* nn. 13 e 31, che con la medesima formulazione, all'interno della tripartizione degli stati nella Chiesa, ne rafforza il legame "alla sua vita e santità" attraverso l'avverbio *inconcusse*.

Fonte remota del can. 207 riguardo alla bipartizione conosciuta come "duo genera christianorum" viene fatta risalire al *magister* Graziano nel suo *Decretum*, che a sua volta su questo argomento si ispira a San Girolamo. Da una attenta lettura del testo grazianeo, tuttavia, il *genus* cui appartengono i *clerici*, include anche tutti gli altri battezzati che costituiscono il *genus christianorum*, ovvero quel *genus mancipatum divino officio, deditum contemplationi et orationi*, che non ha proprietà per sé, ma possiede tutte le cose in comune. Altra cosa è il *genus christianorum*, quali sono i laici. *Laos* infatti è il popolo costituito da coloro ai quali è lecito possedere i beni temporali anche se soltanto per l'uso, amministrare le cose materiali, avere cura della famiglia e dei figli. A costoro è consentito sposarsi, coltivare la terra ecc.". Nel *Decretum* di Graziano le prerogative dei *clerici* sono anche quelle dei religiosi, mentre vi è incompatibilità con quelle di coloro che sono detti "laici", soprattutto per il possesso della proprietà privata, del matrimonio, della famiglia ecc. Il *Decreto* di Graziano, quindi, nell'enunciare le prerogative di ciascun *status*, non vede la compatibilità tra appartenenza alla vita religiosa e quella che è propria dei laici, cioè il così detto "populus".

Fonte diretta del can. 207 CIC/1983 è il can. 107 CIC/1917 il quale, dopo aver presentato i due stati di vita, chierici e laici, afferma "utrique autem possunt esse religiosi", gli uni e gli altri possono essere religiosi, ma senza riconoscere che vi sia uno *status* autonomo per i religiosi.

Tra le fonti più recenti dobbiamo fare riferimento anche alla *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, un progetto di legge canonica che avrebbe dovuto enunciare i principi giuridici generali della Chiesa universale raccogliendo le norme costituzionali come base per la restante normativa. A proposito della bipartizione degli stati di vita, la *Lex Ecclesiae Fundamentalis* al can. 25 presenta la vita consacrata che si realizza attraverso la professione dei consigli evangelici con voti o altri vincoli sacri emessi da chierici o fedeli laici, la quale benché non faccia parte della struttura gerarchica della Chiesa, "ad eitis tamen vitam et sanctitamen *inconcusse* pertinet". Il testo passa integralmente nel can. 207 §2 con l'esclusione dell'avverbio *inconcusse*.

L'Esortazione apostolica post-sinodale del 25 marzo 1996 "Vita Consecrata", offre un contributo di rilievo alla problematica legata alla lettura del can. 207 §2 in quanto definisce una chiara tripartizione degli stati di vita della Chiesa: "Questo Sinodo, venendo dopo quelli dedicati ai laici e ai presbiteri, completa la trattazione delle peculiarità che caratterizzano gli stati di vita voluti dal Signore Gesù per la sua Chiesa. Se infatti nel Concilio Vaticano II è stata sottolineata la grande realtà della comunione ecclesiale, nella quale convergono tutti i doni in vista della costruzione del Corpo di Cristo e della missione della Chiesa nel mondo, in questi ultimi anni si è avvertita la necessità di esplicitare meglio *l'identità dei vari stati di vita*, la loro vocazione e la loro missione specifica nella Chiesa" (*Vita Consecrata*, 4).

La diversità degli stati di vita con la loro vocazione e missione rende manifesta la comunione ecclesiale. *Vita Consecrata*, 29 si sofferma sulla tripartizione degli stati di

vita nella Chiesa dove lo stato di vita consacrata viene riconosciuto uno stato di vita autonomo rispetto a quello dei presbiteri e dei laici, che appartenga indiscutibilmente immancabilmente (*inconcusse*) alla vita e alla santità della Chiesa: "la professione dei consigli evangelici *appartiene indiscutibilmente alla vita e alla santità della Chiesa.* Questo significa che la vita consacrata, presente fin dagli inizi, non potrà mai mancare alla Chiesa come un suo elemento irrinunciabile e qualificante, in quanto espressivo della sua stessa natura. Ciò appare con evidenza dal fatto che la professione dei consigli evangelici è intimamente connessa col mistero di Cristo, avendo il compito di rendere in qualche modo presente la forma di vita che Egli prescelse, additandola come valore assoluto ed escatologico. Gesù stesso, chiamando alcune persone ad abbandonare tutto per seguirlo, ha inaugurato questo genere di vita che, sotto l'azione dello Spirito, si svilupperà gradualmente lungo i secoli nelle varie forme della vita consacrata. La concezione di una Chiesa composta unicamente da ministri sacri e da laici non corrisponde, pertanto, alle intenzioni del suo divino Fondatore quali ci risultano dai Vangeli e dagli altri scritti neotestamentari" (*Vita consecrata*, 29).

La tripartizione canonica degli stati di vita così ben espresso dalla *Lumen Gentium*, rimane inattuato nel can. 207 §2. La ragione dovrebbe risiedere nel fatto che la consacrazione non comporta sempre un cambiamento di stato a meno che non si tratti di professione emessa in un Istituto religioso. L'equivoco potrebbe essere attribuito all'estensione delle forme di vita consacrata o a esse *assimilate* sotto l'unico titolo di Istituti di vita consacrata (cf cann. 573-606) nel quale si perde di vista la specificità di ciascuno. *Lumen Gentium* 44, afferma che dopo la consacrazione battesimale, "con i voti o altri sacri legami, *per loro natura simili ai voti*, il fedele si obbliga all'osservanza dei tre consigli evangelici".

In riferimento alla consacrazione religiosa, pensiamo alla minore radicalità, dovuta alla diversità dei legami, con cui nelle altre varie forme di vita consacrata per esempio viene assunto il voto (o promessa) di povertà da permettere con gradualità il diritto di continuare a possedere dei beni da conservare fino alla morte tramite testamento, oppure al voto di castità che rende soltanto illecita e non invalida la celebrazione del matrimonio anche senza dispensa.

L'ecclesialità della vita consacrata realizza totalmente il suo mistero nello stato di vita religioso che "in quanto consacrazione di tutta la persona, manifesta nella Chiesa il mirabile connubio istituito da Dio, segno della vita futura" (can. 607 §1). Per questo le diverse forme di consacrazione manifestano in diverso modo, secondo la loro natura, la comunione ecclesiale, ma solo la vita religiosa appartiene "inconcusse" indiscutibilmente, inseparabilmente alla costituzione divina della Chiesa, alla sua vita e santità. La Chiesa non può fare a meno dell'identità ecclesiale che esprime la vita religiosa.

La consacrazione totalizzante della persona nella forma religiosa la fa assurgere a stato di vita autonomo nella Chiesa. All'interno del Popolo di Dio la tripartizione dei tre stati di vita risulta costituito da chierici, laici e religiosi. A questi la *Lumen Gentium* dedica distintamente il capitolo VI, all'interno del Popolo di Dio (cap. II), dopo aver trattato della costituzione gerarchica e del clero (cap. III) e dei laici (cap. IV).

Anche *Vita Consecrata* ci consegna la ripartizione della Chiesa in tre stati di vita. Accanto all'ordine sacro e allo stato di vita consacrata sono posti i fedeli laici (cf LG, 3, 1; 4; 29). Non è un caso che questa Esortazione Apostolica pubblicata tredici anni dopo il Codice di Diritto Canonico, non citi mai il can. 207 §1 che presenta la Chiesa secondo la bipartizione dei "duo genera christianorum".

La vita consacrata, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità ed è per questo un elemento irrinunciabile che l'accompagnerà in perpetuo. Essa rientra nell'impianto costituzionale della Chiesa nel senso che le è essenziale, costituzionalmente le appartiene.

Il can. 207 §2 lo afferma sì, ma non in maniera categorica, infatti pur richiamandosi pedissequamente alle fonti storiche e del magistero, l'unico termine che omette di riportare è l'avverbio *inconcusse*, cioè "indiscutibilmente", "immancabilmente", "inseparabilmente", che suonerebbe come una clausola restrittiva, ovvero la "consacrazione" non comporta sempre di per sé, *inconcusse*, l'ingresso nello stato di vita consacrata con il cambiamento di stato. Infatti il termine "consacrazione" non è univoco, ma assume un significato specifico in riferimento alle forme di vita consacrata dove viene professata, per cui avremo la consacrazione religiosa, la consacrazione secolare, la consacrazione eremitica, la consacrazione nell'*ordo virginum*.

Il tipo di vincolo distingue le varie forme giuridiche di consacrazione. *Lumen Gentium* afferma che "la consacrazione sarà tanto più perfetta, quanto più solidi e stabili sono i vincoli con i quali è rappresentato Cristo indissolubilmente unito alla Chiesa sua sposa" (LG, 44). I membri degli istituti religiosi, con la consacrazione religiosa mediante i voti pubblici, la vita fraterna in comune e la separazione dal mondo, cambiano il loro stato. I membri degli Istituti secolari con la consacrazione secolare non cambiano la loro condizione canonica (cf can. 711). *Lumen Gentium* riconosce anche i "sacri legami *simili* ai voti con i quali i fedeli si obbligano all'osservanza dei tre consigli evangelici" (LG, 44), un rapporto di similitudine con cui "accedunt" (cf cann. 604 §1; 731 §1), assomigliano ai religiosi.

Il *Codex* 1983 avendo accomunato sotto il titolo generale di vita consacrata tutte le forme di vita consacrata, ha

introdotto una terminologia che rivela un diverso modo di concepire lo stato religioso quanto alla separazione dal mondo e alla vita comune. Il tipo di vincolo infatti distingue le varie forme giuridiche di consacrazione, molto diverse tra loro. Per questo *Lumen Gentium* riconosce la presenza di altri gruppi di consacrati, ma ne parla in termini di somiglianza, *accedunt*, rispetto alla consacrazione religiosa.

La scelta del Legislatore di omettere dalla formulazione del can. 207 §2 e del can. 574 §1 l'avverbio *inconcusse* è dovuto al fatto che non ogni forma di consacrazione appartenga immancabilmente alla vita e alla santità della Chiesa, come lo è lo stato religioso con i suoi elementi essenziali: voti pubblici, vita fraterna in comune e separazione dal mondo. Rispetto alle forme tradizionali dello stato religioso, entrano nello stato di vita consacrata anche quelle forme che *accedunt*, si avvicinano ad esse.

Va anche riconosciuto che i cann. 207 §2 e 574 §1 descrivono l'ecclesialità dello stato di vita consacrata in tutta la sua estensione, incluso quelle "assimilate", cioè il posto che la vita consacrata occupa nella costituzione della Chiesa, per questo era necessario lasciare decadere l'avverbio "immancabilmente", *inconcusse*, che ne avrebbe ristretto l'appartenenza alle forme di diritto divino che appartengono "indiscutibilmente" alla "vita e santità della Chiesa". Questa omissione rende evidente anche la scelta della bipartizione degli stati nella Chiesa sul modello dei "duo genera christianorum" di cui parla Graziano per cui "i membri dei monasteri maschili e femminili, tutte le religiose e quei religiosi che non sono né diaconi né sacerdoti sono considerati aventi uno *status* collegato a una consacrazione che non permette più di usare nei loro riguardi il termine di laici".

Pertanto è evidente, da un lato che non è possibile sostenere che i religiosi siano propriamente laici, secondo lo schema dei *duo genera christianorum*, dall'altro che lo stato

religioso non abbia nella Chiesa una sua autonomia costituzionale rispetto allo stato clericale e laicale che *inconcusse* lo fa appartenere alla sua vita e santità. Altro è parlare di consacrazione in genere o di altre forme di vita consacrata.